REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE DI AZIONI DI FINANZIAMENTO

approvato il 23/02/2026 dal consiglio d'amministrazione di COOPFIN

Articolo 1

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
   - *a)* "Azione" e "Azioni": l'azione o le azioni di finanziamento emesse da una Cooperativa ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile e sottoscritte da COOPFIN;
   - *b)* "CCII": il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, corrispondente al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
   - *c)* "Cooperativa" e "Cooperative": la società o le società costituite ai sensi degli articoli 2511 ss. del codice civile, regolate anche dalle norme sulla s.p.a. o dalle norme sulla s.r.l., a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513 e 2514 del codice civile o non a mutualità prevalente, eventualmente costituite solo o anche da società cooperative, aventi la sede legale all'interno del territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
   - *d)* "Consiglio": il consiglio di amministrazione di COOPFIN;
   - *e)* "COOPFIN": la Società Finalizzata allo Sviluppo della Cooperazione S.p.A.;
   - *f)* "Disciplina": il regolamento che disciplina le Azioni – approvato dall'assemblea dei soci della Cooperativa nel rispetto delle formalità richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo – e il contratto di investimento concluso tra COOPFIN e l'Emittente;
   - *g)* "Emittente": la Cooperativa che intende emettere o che ha già emesso le Azioni in favore di COOPFIN;
   - *h)* "Investimento": l'insieme dei conferimenti che COOPFIN intende eseguire o che ha già eseguito in favore dell'Emittente;
   - *i)* "Progetto": il progetto economico-finanziario per la cui realizzazione si intendono emettere le Azioni;
   - *j)* "Regolamento": il presente regolamento;
   - *k)* "Statuto": lo statuto di COOPFIN.

Articolo 2

(*Oggetto*)

1. Il Regolamento disciplina l'assunzione delle Azioni.
2. Il Regolamento attua l'articolo 4 dello Statuto, nella parte in cui consente a COOPFIN di assumere partecipazioni sociali in cooperative e in loro consorzi.
3. Il Consiglio approva e modifica il Regolamento e delibera preventivamente su qualsiasi sottoscrizione di Azioni.

Articolo 3

(*Procedimento*)

1. La Cooperativa, se intende diventare un Emitttente, deve trasmettere via PEC a COOPFIN un Progetto e una richiesta di Investimento che sia coerente con il Progetto e rispettosa del Regolamento. La relativa domanda è presentata mediante apposito modulo, editabile e disponibile sul sito internet di COOPFIN, nel quale è elencata la documentazione da allegare.
2. COOPFIN, su richiesta dell'Emittente, lo supporta nella redazione del Progetto.
3. COOPFIN valuta il Progetto, la documentazione allegata ad esso e la richiesta di correlato Investimento presentata dall'Emittente.
4. La valutazione di cui al comma terzo esamina i profili economici, finanziari e patrimoniali del Progetto, sulla base della griglia approvata dal Consiglio e resa pubblica sul sito internet di COOPFIN. Del Progetto si valutano anche i profili giuridici.
5. Se il Progetto è valutato positivamente, l'Emittente, nel seguente ordine temporale:
   a) sottoscrive un contratto di investimento con COOPFIN, volto a regolare l'Investimento e i reciproci impegni delle parti;
   b) approva nell'assemblea dei soci, convocata secondo le formalità richieste per modificare l'atto costitutivo dell'Emittente, l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'articolo 2524 del codice civile, l'eventuale modificazione statutaria correlata e il necessario regolamento di emissione delle Azioni;
   c) emette le Azioni, una volta che queste siano liberate mediante uno o più conferimenti in denaro eseguiti da COOPFIN.
6. COOPFIN monitora l'Emittente fino a che rimanga titolare di una o più Azioni. Almeno annualmente l'Emittente deve trasmettere a COOPFIN una relazione secondo il modello approvato dal Consiglio e COOPFIN deve effettuare almeno un incontro con l'Emittente.
7. Se durante il monitoraggio di cui al comma sesto emergono delle criticità, COOPFIN convoca il consiglio di amministrazione dell'Emittente, affinché prenda celermente gli opportuni provvedimenti. Se le criticità non sono risolvibili e non è più possibile osservare gli obiettivi fissati nel Progetto, eventualmente modificato di comune accordo tra COOPFIN e l'Emittente dopo la sottoscrizione delle Azioni, COOPFIN può recedere dall'Emittente, chiedendo il rimborso totale o parziale delle proprie Azioni.

Articolo 4

(*Importo dell'investimento*)

1. L'Investimento minimo è pari a 50.000 euro.
2. L'Investimento massimo è pari a 300.000 euro.

Articolo 5

(Garanzie in favore di COOPFIN)

1. Come condizioni dell'Investimento COOPFIN può richiedere una o più garanzie agli amministratori dell'Emittente diversi da quello designato da COOPFIN, ai soci dell'Emittente e/o a terzi.
2. In mancanza o a integrazione delle garanzie di cui al comma precedente, COOPFIN può richiedere garanzie all'Emittente, se questo è in forma di cooperativa regolata anche dalle norme sulla s.p.a. e rispetta l'articolo 2358 del codice civile.

Articolo 6

(*Emittenti delle azioni*)

1. COOPFIN può sottoscrivere Azioni in presenza delle seguenti condizioni concorrenti:
   a) l'Emittente non si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), CCII;
   b) l'Emittente ha presentato a COOPFIN un Progetto;
   c) uno o più soci dell'Emittente si sono impegnati sia a effettuare dei conferimenti in favore dell'Emittente per un importo complessivo almeno pari al 30% dell'Investimento, sia a versare il 25% di tali conferimenti entro il completo versamento dell'Investimento;
   d) se l'Investimento è superiore a 150.000 euro, l'Emittente dimostra di aver ricevuto nel proprio patrimonio, da chiunque e a qualsiasi titolo, in aggiunta ai conferimenti di cui alla lettera *c*), una somma di denaro almeno pari all'Investimento.
2. Le Azioni devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.
3. COOPFIN è legittimata a esercitare i diritti sociali riconosciuti dalle Azioni dal giorno successivo alla loro sottoscrizione.

Articolo 7

(*Diritto di nomina*)

1. La Disciplina può prevedere che le Azioni riconoscano ai relativi titolari il diritto di nominare, presso l'Emittente, uno o più dei seguenti soggetti:
   a) un componente del consiglio di amministrazione;
   b) un componente dell'organo di controllo;
   c) un liquidatore, una volta verificatesi una causa di scioglimento dell'Emittente;
   d) il revisore legale dei conti.

Articolo 8

(*Diritti patrimoniali*)

1. Ogni Azione attribuisce un diritto al dividendo pari al 2% del suo valore nominale.

2. Le Azioni sono postergate in caso di perdite che intacchino il capitale sociale dell'Emittente.
4. Le Azioni sono liquidate prima di qualsiasi altra partecipazione sociale in caso di liquidazione dell'Emittente.

Articolo 9
(Diritto di recesso e di riscatto)

1. Le Azioni riconoscono il diritto di recedere in una serie di situazioni precisate nella Disciplina
2. Le azioni possono essere riscattate, eventualmente in modo automatico, scaduti i termini fissati nella Disciplina.
3. La Disciplina non può prevedere una durata dell'Investimento superiore a:
   a) sette anni dalla sottoscrizione delle relative Azioni, se l'Investimento è fino a 150.000 euro;
   b) otto anni dalla sottoscrizione delle relative Azioni, se l'Investimento è superiore a 150.000 euro.
4. La liquidazione delle Azioni emesse a fronte dell'Investimento può avvenire in modo scaglionato, secondo un piano prefissato nella Disciplina, una volta che siano decorsi almeno [due] anni dalla sottoscrizione delle relative Azioni.

Articolo 10
(Diritto di voto)

1. La Disciplina può prevedere che le Azioni riconoscano uno o più voti ai relativi titolari nell'assemblea generale dell'Emittente. La Disciplina può prevedere dei tetti ai voti esercitabili dai titolari delle Azioni. In ogni caso, l'insieme dei soci finanziatori – tra i quali vanno inclusi i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 92 e i possessori di azioni di finanziamento diverse dalle Azioni – non possono esercitare più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci dell'Emittente presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2526 del codice civile.

Articolo 11
(Costi relativi alla sottoscrizione delle azioni)

1. A parziale copertura dei costi di istruttoria e di monitoraggio l'Emittente deve pagare a COOPFIN:
   a) un contributo per l'istruttoria effettuata sull'Emittente – da corrispondere entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento del Progetto – pari al 3% del valore nominale delle Azioni che dovrebbero essere emesse nel rispetto del Progetto approvato;

b) un contributo annuale per il monitoraggio effettuato sull'Emittente – da corrispondere dopo un anno dalla sottoscrizione delle Azioni e fino a che COOPFIN possieda delle Azioni nell'Emittente – pari al 3% del valore nominale delle Azioni emesse.

Articolo 12
(Promozione del regolamento)

1. COOPFIN promuove la conoscenza del Regolamento tra le Cooperative.
2. COOPFIN può assistere le Cooperative nella predisposizione del Progetto, prima che questo sia trasmesso per essere valutato da COOPFIN.
3. COOPFIN fornisce all'Emittente qualsiasi chiarimento sul Regolamento e sulle condizioni economiche applicabili alla sua specifica richiesta di Investimento.